

# **APPUNTI IN TEMA DI SOSTITUZIONE, RAPPRESENTAZIONE E ACCRESCIMENTO**

## **1. PREMESSA.**

Per comprendere gli istituti in esame, bisogna tenere in considerazione due fondamentali distinzioni, limitatamente alle caratteristiche in appresso enunciate, che qui interessano.

**A.** La prima distinzione è quella fra **successione a titolo universale e successione a titolo particolare.**

**A.1. La successione a titolo universale si basata sull'istituzione di erede:** dunque, di regola, un soggetto chiamato all'eredità diventa erede con l'accettazione, subentrando, per effetto di quest'ultima, nella titolarità dell'intero patrimonio ereditario, comprese le passività, o in una quota ideale di esso (difatti, l'istituzione di erede avviene per l'intero o per una quota determinata, salvo il caso particolare della "istituzione *ex re certa*"). In sintesi, in ragione dell'apertura della successione, corrispondente alla morte del *de cuius*, il chiamato all'eredità (in quanto beneficiario da un'istituzione di erede) acquista il diritto di accettare (e solo se accetta, entro il termine stabilito dalla legge, diventa erede e acquista l'eredità o una porzione di essa, pari alla quota stabilita con l'istituzione di erede).

### **SINTESI E PRECISAZIONI**

Riassumendo, il punto fondamentale è che la qualità di erede si acquista normalmente con l'accettazione e, quindi, che fra l'apertura della successione e la successiva accettazione (del chiamato all'eredità) può decorrere un lasso di tempo più o meno esteso, nel corso del quale il soggetto designato dalla legge o dal testamento ha la mera qualità di chiamato all'eredità (e il connesso diritto di accettare, cioè il diritto di fare propria l'eredità, salva la facoltà di rinziarvi).

Tutto questo chiama in causa le nozioni di "**vocazione**" e di "**delazione**" (la distinzione fra questi due elementi non è pacifica). Idealmente, guardando alla vicenda successoria nel suo complesso, si hanno (nell'ordine) l'apertura della successione, la vocazione, la delazione, nonché, infine, l'accettazione o la rinuncia all'eredità. In sintesi, la vocazione consiste nella designazione/individuazione, in base alla legge o al testamento, del possibile successore (si guarda al titolo a succedere: dunque, con la vocazione si individua il chiamato all'eredità); la delazione, invece, consiste nell'attribuzione del diritto di succedere o nell'offerta dell'eredità (con la delazione, il chiamato all'eredità, individuato in base al titolo che giustifica l'offerta dell'eredità, può esercitare il diritto di accettare). La distinzione è molto "sfumata" e tende a scomparire nella pratica, in quanto, il più delle volte, vocazione e delazione coincidono sul piano temporale con l'apertura della successione: la successione si apre con la morte del *de cuius* e immediatamente si individua il chiamato all'eredità, con contestuale "offerta" dell'eredità. Solo in ipotesi particolari, come l'istituzione di erede sotto condizione sospensiva, vocazione e delazione si distinguono nettamente, anche sotto il profilo cronologico: con l'apertura della successione si ha la vocazione (il chiamato all'eredità sotto condizione sospensiva è immediatamente individuato come possibile successore), ma la delazione (offerta formale dell'eredità, con conseguente possibilità di accettazione) si ha solo successivamente, se e in quanto la condizione sospensiva si avvera (dunque, durante la pendenza della condizione, si ha una mera aspettativa di delazione).

### **ESEMPI**

Esempi di istituzione (testamentaria) di erede: Tizio, con testamento, nomina l'amico Caio come suo erede universale (dopo la morte di Tizio, l'intera eredità sarà acquistata da Caio, se e quando quest'ultimo accetterà l'eredità; nel periodo compreso fra la morte di Tizio e l'eventuale accettazione, Caio è un semplice chiamato all'eredità).

Tizio, con testamento, nomina eredi gli amici Caio e Sempronio per la quota di un mezzo ciascuno (dopo la morte di Tizio, il 50% dell'eredità di devolerà in favore di Caio e l'altra metà a vantaggio di Sempronio, con la precisazione che Caio e Sempronio diventeranno eredi, ciascuno per la quota del 50%, solo con l'accettazione dell'eredità; dopo la morte di Tizio e prima dell'eventuale accettazione, Caio e Sempronio sono semplici chiamati all'eredità per la quota di un mezzo ciascuno).

Ovviamente, l'istituzione di erede può trovare la sua fonte anche nella legge. Ad esempio, se Tizio muore e non ha fatto testamento, i chiamati (cioè i possibili eredi, che divengono eredi a tutti gli effetti solo con l'accettazione, sono individuati direttamente dalla legge, secondo le regole della successione legittima).

**A.2. La successione a titolo particolare evoca la figura del legato.** Per semplicità, limitiamoci al caso del legato di specie, avente per oggetto un bene già appartenente al defunto (cioè il legato che riguarda un diritto specifico e determinato, come la proprietà, su un bene che si trova ancora nel patrimonio del *de cuius* al momento della sua morte): con questo legato, a un soggetto, detto legatario, è attribuita la titolarità di un diritto specifico e determinato (nel nostro caso, facente parte dell'asse, inteso come attivo ereditario), non l'intero patrimonio ereditario o una quota di esso (altrimenti, si noti, avremmo un'istituzione di erede, non un'attribuzione a titolo di legato). Per effetto dell'apertura della successione, corrispondente alla morte del *de cuius*, il legatario acquista automaticamente il bene oggetto del legato, senza necessità di accettazione e salva la facoltà di rinunciare al legato in un momento successivo.

#### ESEMPI

Esempio di legato (testamentario): Tizio, con testamento, lega all'amico Caio la (piena proprietà sulla) sua bella villa al mare (qui si tratta di un singolo bene, specifico e determinato, idealmente facente parte del patrimonio di Tizio al momento del testamento e della morte di tale ultimo soggetto); se Tizio muore, Caio acquista automaticamente la proprietà della villa, ma (ad esempio, se la villa non gli piace o non vuole sostenere gli oneri fiscali dipendenti dalla titolarità dell'immobile) Caio può sempre rinunciare al legato.

Di principio, i legati sono disposti con testamento (ecco perché si parla anche di legati testamentari). Eppure, esistono anche i cc.dd. legati *ex lege*: si tratta di casi molto particolari, nei quali è la legge stessa che dispone un'attribuzione a titolo particolare, sempre a causa di morte, a vantaggio di certi soggetti (il legato testamentario e il legato *ex lege* condividono la denominazione di "legato", ma non sono esattamente la stessa cosa; difatti, all'uno e all'altro si applicano regole in parte diverse).

#### SINTESI

La distinzione è chiara, la ripetiamo: con l'apertura della successione, corrispondente alla morte del *de cuius*, il chiamato all'eredità ha solo il diritto di accettare (di principio, dunque, entro il termine di dieci anni dall'aperta successione, il chiamato può liberamente decidere se accettare o rinunciare all'eredità), mentre, di regola, il legatario acquista automaticamente il bene legato (cioè attribuito a titolo particolare), ma può rinunciare in un momento successivo.

**B. La seconda distinzione è quella fra **successione legittima** (detta anche successione "*ex lege*" o "*ab intestato*") e **successione testamentaria**.**

La successione legittima è basata sulla "legge" (ossia, e più precisamente, sulle regole legali che si applicano in mancanza di testamento o per la parte non disciplinata dal testamento), mentre la successione testamentaria, lo dice il nome, è regolata dal testamento, cioè dalle "libere" determinazioni del *de cuius* (insomma, dalle disposizioni con le quali il defunto ha regolato in vita, con testamento e nell'esercizio della relativa autonomia, la sorte del proprio patrimonio in vista della sua morte).

## PRECISAZIONI

**B.1.** Di principio, il testamento prevale sulle regole dedicate alla successione legittima: dunque, la successione legittima opera solo in mancanza di un testamento o, in presenza di disposizioni testamentarie, solo per la parte eventualmente non disciplinata da tali ultime disposizioni (ciò significa che la successione legittima e testamentaria possono concorrere fra loro): **ESEMPIO 1**: Tizio, con testamento, nomina erede universale l'amico Caio; qui non vi è spazio per la successione legittima, in quanto il testatore ha disposto del suo intero patrimonio e la successione testamentaria prevale sulle regole legali. **ESEMPIO 2**: Tizio, con testamento, nomina l'amico Caio erede per la quota del 50%, senza nulla dire circa la sorte del restante 50%, rispetto al quale, dunque, si applicheranno le regole della successione legittima; cioè, per la parte non contemplata dal testamento, i chiamati all'eredità saranno individuati secondo le regole della successione legittima.

**B.2.** Con lo strumento tecnico del testamento, che è l'atto di esercizio dell'autonomia testamentaria, il *de cuius* ha ampia libertà nello stabilire la sorte del proprio patrimonio (in particolare, dei relativi beni) per il tempo in cui avrà cessato di vivere (con il testamento, un soggetto programma e disciplina la propria successione, in tutto o solo in parte). Sebbene tale autonomia sia molto ampia, essa incontra un limite nelle regole della successione necessaria: lo vedremo meglio in seguito, il testatore può disporre come meglio crede del proprio patrimonio, ma non può pregiudicare (tramite le disposizioni testamentarie) i diritti riservati dalla legge ai cc.dd. "legittimari" (è questo il limite della "successione necessaria").

**B.3.** Il testamento è il principale strumento di programmazione successoria, in ragione del divieto di patti successori: il contratto "a causa di morte", con il quale un soggetto dispone della propria successione futura, è nullo (es., il contratto perfezionato da Tizio e Caio, con il quale, in sostanza, il primo istituisce il secondo come proprio erede universale); dunque, se si vuole regolare tale successione, occorre affidarsi allo strumento del testamento. Ciò significa che il contratto non è (e non può considerarsi) una terza possibile "fonte" della successione.

**B.4.** La c.d. "successione necessaria" non è una terza categoria di successione, insieme alla successione legittima e testamentaria, ma consiste, piuttosto, in una "sottospecie", molto particolare, di successione legittima (o regolata dalla legge).

In ragione di quanto precede, ben si spiega la regola (espressamente enunciata dal legislatore) sulla trasmissibilità per causa di morte del diritto di accettare l'eredità: in sintesi, il diritto di accettare l'eredità, spettante al chiamato all'eredità, si può trasmettere ai relativi eredi. La regola opera nel caso in cui il chiamato all'eredità, che non abbia rinunciato, muoia prima di aver accettato e il diritto di accettare non si sia ancora prescritto (cosa ben possibile, se si considera che, dopo l'apertura della successione il chiamato ha ben dieci anni per decidere se accettare o no, salva la fissazione di un termine per effetto del fruttuoso esercizio della c.d. "azione interrogatoria": v. l'art. 481 c.c.).

## ESEMPIO

Tizio muore lasciando Caio (sopravvissuto a Tizio) quale unico erede universale (*ex lege* o in forza di testamento), ma Caio muore pochi giorni dopo, senza aver rinunciato e senza aver ancora accettato l'eredità di Tizio. In questo caso, il diritto di accettare l'eredità di Tizio si trasmette agli eredi di Caio. Dunque, immaginando che Caio muoia lasciando Sempronio come suo unico erede universale (*ex lege* o in base a testamento), Sempronio, chiamato all'eredità di Caio, può accettare l'eredità di quest'ultimo e, se accetta, acquista anche il diritto di accettare l'eredità di Tizio (in quanto tale ultimo diritto faceva parte dell'eredità di Caio). Ecco il punto: Sempronio succede nel diritto di accettare l'eredità di Tizio solo se diventa erede di Caio; dunque, se Sempronio rinuncia all'eredità di Caio, inevitabilmente il primo perde il diritto di accettare l'eredità di Tizio.

## 2. RAPPORTI FRA SOSTITUZIONE (ORDINARIA), RAPPRESENTAZIONE E ACCRESCIMENTO.

Semplificando, si tratta di istituti che stabiliscono che cosa accade:

- a) se il legatario non può acquistare il legato (testamentario) o non vuole conservarlo: non può acquistarlo, in quanto, ad esempio, tale soggetto è morto prima del *de cuius*; non vuole conservarlo e quindi, pur avendo automaticamente acquisito il legato per effetto dell'aperta successione, poi rinuncia all'attribuzione a titolo particolare;
- b) se un soggetto chiamato all'eredità non può o non vuole accettare l'eredità: non può, in quanto, ad es., egli è morto prima del *de cuius* (es., Tizio, con testamento, nomina proprio erede universale il figlio Caio, ma quest'ultimo, sfortunatamente, muore pochi giorni prima del padre Tizio); non vuole e, dunque, rinuncia all'eredità.

Gli istituti in esame sono legati da un preciso "rappporto di forza", corrispondente al seguente ordine decrescente di importanza:

1. **sostituzione ordinaria** (prevale sia sulla rappresentazione sia sull'accrescimento);
2. **rappresentazione** (non prevale sulla sostituzione ordinaria, ma prevale solo sull'accrescimento);
3. **accrescimento** (è subordinato sia alla sostituzione ordinaria sia all'accrescimento);
4. **devoluzione per legge dell'eredità rimasta "vacante"** (riguarda solo il caso del chiamato che non può o non vuole accettare l'eredità): in mancanza di sostituzione ordinaria, rappresentazione o accrescimento, la quota di chi non può o non vuole accettare l'eredità si devolve ai chiamati ulteriori, secondo le regole della successione legittima.

### 3. SOSTITUZIONE.

Esistono due tipi di sostituzione: **ordinaria e testamentaria.**

La sostituzione ordinaria è una disposizione testamentaria; dunque, deve essere di volta in volta stabilita dal *de cuius* nel suo eventuale testamento (se il *de cuius* non ha fatto testamento o ha fatto testamento, ma non ha specificamente previsto la sostituzione, quest'ultima non può operare).

Con la sostituzione ordinaria, il testatore:

- a) con riguardo alla successione a titolo particolare, designa chi acquisterà (in subordine) il bene legato qualora il legatario designato (in via prioritaria) non possa acquistarlo o non voglia conservarlo (es.: con testamento, Tizio lega la piena proprietà dell'immobile X a Caio, ma dispone anche che, se Caio non potrà acquistare il bene o rinunzierà al legato, il bene medesimo spetterà/sarà attribuito a Sempronio, che così si sostituirà a Caio, sempre in qualità di legatario dell'immobile X);
- b) con riferimento alla successione a titolo universale, designa come erede (in subordine) un secondo soggetto, destinato a sostituirsi al primo soggetto designato, sempre in qualità di erede, qualora il primo soggetto designato non possa o non voglia accettare l'eredità (es.: con testamento, Tizio istituisce Caio erede universale, ma stabilisce anche che, se Caio non potrà o non vorrà accettare l'eredità, allora quest'ultima spetterà/si devolverà a Sempronio, chiamato in subordine).

#### PRECISAZIONI

Secondo una tesi diffusa, la trasmissione del diritto di accettare l'eredità prevale sulla sostituzione ordinaria. Dunque, rispetto al caso *sub b)*, la sostituzione opera solo se il primo chiamato (in via principale) non può

accettare l'eredità o rinuncia a quest'ultima. Se, invece, tale chiamato sopravvive al *de cuius* (e, quindi, acquista il diritto di accettare l'eredità) e non rinuncia, ma muore prima di aver accettato, allora si applica (non la sostituzione ordinaria eventualmente disposta dal testatore, ma) la regola sulla trasmissione agli eredi del diritto di accettare l'eredità (v. *supra*, par. 1).

La sostituzione ordinaria opera certamente in rapporto all'istituzione testamentaria di erede: come negli esempi fatti più sopra, il testatore nomina un erede e contestualmente indica un "sostituto" per l'ipotesi in cui il primo non possa o non voglia accettare l'eredità. Si discute, invece, se la sostituzione ordinaria possa operare in rapporto alla successione legittima (*ex lege*): se, cioè, il testatore possa limitarsi a indicare il sostituto di un soggetto, non istituito erede nel testamento, ma individuato dalla legge come chiamato all'eredità, il quale non possa o non voglia accettare.

Anche la **sostituzione fedecommissaria** (o "fedecompresso", più semplicemente) è una disposizione testamentaria, ma si distingue nettamente dalla sostituzione ordinaria.

Nel caso della sostituzione fedecommissaria, il testatore designa due eredi in ordine successivo fra loro: un primo erede (c.d. "istituito"), immediatamente chiamato all'eredità all'epoca dell'aperta successione (dunque, quando il *de cuius* muore/morirà); un secondo erede (c.d. "sostituto"), chiamato all'eredità in sostituzione del primo, quando quest'ultimo muore/morirà [es.: Tizio, con il proprio testamento, nomina Caio come proprio erede universale, con la precisazione che (ecco la seconda designazione in ordine successivo) dopo la morte di Caio l'intera eredità si devolgerà in favore di Sempronio]. L'elemento caratteristico, in questo caso, è dato dal fatto che la sostituzione (e, quindi, la delazione in favore del "sostituto") opera al momento e per effetto della morte del primo soggetto designato come erede, in ordine prioritario, cioè dell'"istituito".

#### PRECISAZIONI

Chiaramente, affinché il risultato della sostituzione fedecommissaria possa essere utilmente raggiunto, il primo chiamato all'eredità deve diventare erede con l'accettazione, ma, pur essendo divenuto erede e "pieno proprietario" dei beni ereditari, deve conservare i beni medesimi, di modo che questi ultimi possano essere acquisiti dal secondo chiamato (in subordine) dopo la sua morte (se il primo chiamato, divenuto erede con l'accettazione, potesse disporre liberamente dei beni ereditari, magari alienandoli a terzi, il secondo chiamato rischierebbe di trovare il patrimonio ereditario completamente svuotato). Dunque, la "sostituzione fedecommissaria" prevede o dovrebbe prevedere che il primo erede, l'"istituito", possa godere dei beni acquisiti a causa di morte, ma che lo stesso debba comunque conservarli nell'interesse del chiamato in subordine, cioè del "sostituto" (e, quindi, che vi sia l'obbligo, a carico del primo soggetto, di non alienare a terzi i beni medesimi).

**La legge vieta la sostituzione fedecommissaria, sempre nulla, salvo in un caso particolare: quello del c.d. "fedecompresso assistenziale".**

Nel caso del "fedecompresso assistenziale", l'unico consentito nel nostro ordinamento, i genitori, gli ascendenti o il coniuge di un soggetto interdetto o minore in stato di abituale infermità di mente (tale da far presumere che nel termine indicato dall'articolo 416 c.c. interverrà la pronuncia di interdizione) possono:

- a) nominare (in via principale) il citato soggetto come proprio erede (c.d. "istituito");
- b) contestualmente, nominare come erede, in subordine e in sostituzione del primo chiamato, la persona o l'ente che si prenderà cura dell'interdetto (c.d. "sostituto").

Si ha, quindi, una duplice istituzione di erede, in ordine successivo.

Che cosa succede, in concreto e semplificando di molto:

- a) alla morte del testatore opera la prima chiamata: così, tramite il proprio tutore e nel rispetto dei requisiti prescritti dalla legge, l'interdetto ("istituito", che deve essere coniuge, figlio o discendente del *de cuius*) può accettare l'eredità;
- b) se l'interdetto accetta l'eredità, nei modi e nelle forme prescritti, egli può godere dei beni acquisiti a titolo di erede, ma non può disporre liberamente (deve conservarli; dunque, gli atti di disposizione sono inefficaci, salvo che gli atti medesimi siano stati debitamente e preventivamente autorizzati dall'autorità giudiziaria per ragioni di utilità evidente: tutto questo è previsto direttamente dalla legge, che, in presenza della sostituzione fedecommissaria, pone l'obbligo di conservazione a carico dell'incapace "istituito");
- c) i creditori personali dell'interdetto non possono "aggredire" i beni oggetto della sostituzione fedecommissaria, potendo eventualmente soddisfarsi solo sui frutti prodotti dai beni medesimi (lo prevede la legge);
- d) alla morte dell'interdetto diventa operativa la seconda chiamata, quella subordinata, in favore della persona o dell'ente ("sostituito") che si sia preso cura dell'interdetto medesimo (dunque, solo in questo momento il secondo chiamato in ordine successivo potrà accettare l'eredità, acquistando la titolarità dei beni già acquisiti e conservati dall'interdetto premorto).

Come si vede, questo è un meccanismo che consente di incentivare/premiare chi si prenderà cura dell'incapace dopo la morte del testatore.

Sebbene disposta dal testatore, talvolta la sostituzione fedecommissaria (in particolare, la chiamata successiva in favore del "sostituito") non opera alla morte dell'"istituito" incapace: ad esempio, quando l'interdizione dell'"istituito" è revocata (in quanto non vi è più bisogno di assicurare la relativa assistenza) o quando il "sostituito" non si è preso cura del primo soggetto, rimasto interdetto.

#### **4. RAPPRESENTAZIONE.**

La rappresentazione è l'istituto in forza del quale un soggetto (rappresentante) succede nel luogo e nel grado di un altro soggetto (rappresentato), quando quest'ultimo non può o non vuole accettare l'eredità: non può, in quanto, ad esempio, il rappresentato è morto prima del *de cuius*; non vuole e, quindi, rinuncia l'eredità. In presenza dei relativi presupposti, oggettivi e soggettivi, essa si applica sia in caso di successione legittima sia in caso di successione testamentaria.

La rappresentazione opera anche per i legati, quando il legatario (rappresentato) non può acquistarlo (ad esempio, in quanto morto prima del *de cuius*) o non vuole conservarlo (e, quindi, dopo l'apertura della successione rinuncia all'attribuzione a titolo particolare).

##### **PRECISAZIONE**

Con riguardo ai legati, la rappresentazione incontra un limite specifico, essendo esclusa per i legati di usufrutto o di diritti personali (qui il "carattere" personale del diritto legato impedisce che altri soggetti possano subentrare in luogo del legatario designato dal testatore).

In ogni caso, il rappresentato deve essere il figlio oppure un fratello o una sorella del *de cuius*; il rappresentante può essere solo un discendente del rappresentato. Dunque, in ragione di questi requisiti soggettivi, la rappresentazione non si applica tutte le volte in cui un soggetto chiamato all'eredità non possa o non voglia accettare (o un legatario non possa acquistare il legato o rinunci a quest'ultimo dopo averlo acquisito): ad esempio, se un ascendente (o un semplice amico) del *de cuius* è istituito erede e non può o non vuole accettare l'eredità, l'istituto in esame non può operare (manca un "rappresentato" che sia figlio, fratello o sorella del defunto). Si è detto, poi, che la rappresentazione non opera in presenza di una sostituzione ordinaria, destinata a prevalere sulla rappresentazione. Per contro, la rappresentazione prevale sull'accrescimento.

Per effetto della rappresentazione, il rappresentante si sostituisce all'ascendente rappresentato, acquistando i diritti successori conseguiti dall'ascendente medesimo o che quest'ultimo avrebbe conseguito. Dunque, il rappresentante succede direttamente al *de cuius*, non al rappresentato o per il tramite di quest'ultimo.

#### ESEMPIO

Tizio istituisce erede universale il fratello Caio, senza disporre una sostituzione ordinaria. Alla morte di Tizio, Caio, ancora in vita e con due figli, rinuncia all'eredità; dunque, per effetto di rappresentazione, i due figli di Caio, Sempronio e Mevio, subentrano nel luogo e nel grado del padre [del resto, sussistono tutti i presupposti della rappresentazione: Caio "non vuole" accettare l'eredità (e rinuncia); Caio, rappresentato, era fratello di Tizio; Sempronio e Mevio, rappresentanti, sono discendenti di Caio].

**La rappresentazione opera in infinito**, siano uguali o diseguali il grado o il numero di discendenti in ciascuna stirpe. In caso di rappresentazione, la divisione avviene per stirpi e, all'interno delle stirpi, per capi (più precisamente, l'art. 469 c.c. dispone che: "Quando vi è rappresentazione, la divisione si fa per stirpi. Se uno stipite ha prodotto più rami, la suddivisione avviene per stirpi anche in ciascun ramo, e per capi tra i membri del medesimo ramo").

#### ESEMPIO

Tizio istituisce erede universale il fratello Caio, senza disporre una sostituzione ordinaria. Alla morte di Tizio, Caio, ancora in vita e con due figli, rinuncia all'eredità; dunque, per effetto di rappresentazione, i due figli di Caio, Sempronio e Mevio, subentrano nel luogo e nel grado di quest'ultimo. Se, però, anche Sempronio rinuncia, in luogo di lui sono chiamati (sempre per rappresentazione) i suoi figli, Filano e Anastasio. Pertanto, l'eredità di Tizio è devoluta per metà a Mevio, mentre l'altra metà è assegnata a Filano e Anastasio, in ragione di un mezzo ciascuno (50% a Mevio, 25% a Filano, 25% ad Anastasio).

## **5. ACCRESCIMENTO.**

**L'accrescimento** comporta che la quota di eredità "vacante" (cioè la quota del chiamato all'eredità che non può o non vuole accettare) o la porzione del legato spettante al legatario che non può acquisirla o non vuole conservarla, rinunciando all'attribuzione a titolo particolare, siano automaticamente (e proporzionalmente) incluse nelle quote degli altri coeredi, con riguardo alla quota di eredità "vacante", o nelle porzioni degli altri collegatari, relativamente a tale porzione ("vacante") del legato.

Evidentemente, l'accrescimento presuppone che più soggetti siano chiamati all'eredità (e, poi, uno di essi non possa o non voglia accettare) o che il medesimo bene sia legato a più persone (e, poi, una di loro non possa conseguire l'attribuzione a titolo particolare o vi rinunci; difatti, i "collegatari" sono esattamente i soggetti ai quali è stato legato lo stesso bene/diritto).

L'accrescimento opera solo:

- a) in mancanza di sostituzione ordinaria e di rappresentazione;
- b) se dal testamento non risulta una diversa volontà del *de cuius*;
- c) in presenza dei presupposti in appresso descritti.

La legge disciplina analiticamente l'accrescimento in caso di successione testamentaria, distinguendo due ipotesi:

- a) [**successione testamentaria a titolo universale**] se il *de cuius* ha istituito più eredi e uno di essi non può o non vuole accettare, mentre gli altri accettano, la quota di chi non può o non vuole accettare è automaticamente (e proporzionalmente) inclusa in quella dei chiamati accettanti in presenza di due presupposti: 1) tutti i coeredi sono stati istituiti con il medesimo testamento (non con testamenti diversi e successivi l'uno all'altro); 2) detti coeredi sono stati istituiti nella medesima quota o senza determinazione di quote.

#### ESEMPI

Tizio, con unico testamento, istituisce eredi universali Caio e Sempronio per la quota di un mezzo ciascuno. Se Caio non può o non vuole accettare l'eredità, la quota di Sempronio (originariamente del 50%) si accresce automaticamente (e diventa del 100%). Qui la rappresentazione opera, in quanto Caio e Sempronio sono stati istituiti eredi con il medesimo testamento e per la medesima quota (50%).

Tizio, con un primo testamento, istituisce erede universale Caio per la quota del 50% e successivamente, con un secondo testamento, istituisce erede universale Sempronio per la restante quota del 50%. Qui la rappresentazione NON può operare, in quanto, sebbene le quote di Caio e Sempronio siano identiche, costoro sono stati istituiti eredi con testamenti diversi.

- b) [**successione testamentaria a titolo particolare**] se il *de cuius* ha legato il bene X a più soggetti (legatari) e uno di loro non può acquistare il legato o rinuncia ad esso, la porzione "vacante" di tale ultimo legatario è automaticamente (e proporzionalmente) inclusa in quella degli altri legatari, qualora il bene medesimo sia stato attribuito ai collegatari in porzioni uguali o senza determinazione delle porzioni (in mancanza di esplicite indicazioni del legislatore, un'opinione diffusa ritiene che NON sia necessario, in questo caso, che il legato disposto in favore di più legatari risulti dal medesimo testamento).

#### ESEMPIO

Tizio lega la metà di un fondo (bene immobile determinato, di sua proprietà) a Caio e l'altra metà a Sempronio, ma poi, all'epoca dell'aperta successione, Caio non può conseguire l'attribuzione a titolo particolare o vi rinuncia: in questo caso, la porzione di Caio si accresce in favore di Sempronio, il quale, di conseguenza, acquista l'intero fondo a titolo di legato. Secondo un'opinione diffusa, lo si è detto, non è necessario che il testamento sia unico: dunque, l'accrescimento potrebbe operare anche se Tizio ha legato metà del fondo X a Caio con un testamento e l'altra metà a Sempronio con un secondo testamento, successivo al primo.

**PRECISAZIONE**

Si discute se l'accrescimento operi anche nel contesto della successione legittima. Molto dipende dall'interpretazione della norma dell'art. 522 c.c., secondo la quale, se uno degli chiamati legittimi (dunque, *ex lege*) rinuncia all'eredità, la relativa quota "si accresce" a vantaggio di coloro che avrebbero concorso (in qualità di eredi) con il soggetto rinunciante (taluno sostiene che l'espressione "si accresce", utilizzata in tale norma, non faccia riferimento a un fenomeno di accrescimento in senso tecnico).

**6. DEVOLUZIONE AI CHIAMATI IN SUBORDINE (CON RIGUARDO ALLA SUCCESSIONE UNIVERSALE, A TITOLO DI EREDE).**

Con riguardo alla successione a titolo di erede, in mancanza di sostituzione ordinaria, di rappresentazione e di accrescimento, la quota di chi non può o non vuole accettare l'eredità si devolve (dunque, è assegnata) ai chiamati in subordine, secondo le regole della successione legittima, cioè a coloro che sarebbero stati chiamati come eredi, sulla base delle regole dettate dal legislatore, in totale assenza di tale soggetto.